



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.
369

02.12.2016

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

A cura di Pirone Pasquale

Categoria: Contribuenti
Sottocategoria: Adempimenti

Diventano definitivi i nuovi termini di presentazione della dichiarazione integrativa (sia a favore sia a sfavore). Entrambe potranno essere presentate entro i termini per l'accertamento, ossia entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. Cambiano anche alcune regole riguardo l'utilizzo in compensazione del maggior credito (o minor debito) d'imposta che scaturisce dall'integrativa a favore, con particolare riferimento al caso in cui l'integrativa venisse presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Altra importante novità introdotta è la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

Premessa

Con la conversione in Legge del Decreto fiscale n. 193/2016 (del 22 Ottobre 2016) è confermato l'allineamento dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, sia a favore sia a sfavore, e cambiano le regole in merito all'utilizzo del credito (maggior credito o minor debito d'imposta) che dovesse scaturire dalla dichiarazione integrativa a "favore".

I nuovi termini

Oggetto delle modifiche (Riferimento normativo art. 5 D.L. 193/2016)	
Quali dichiarazioni	Cosa cambia
Integrativa (a favore e a sfavore): ⇒ Redditi; ⇒ IRAP; ⇒ 770; ⇒ IVA.	⇒ Termini di presentazione; ⇒ Utilizzo del maggior credito (o minor debito) dell'integrativa a "favore".

Con il D.L. 193/2016, nella sua definitiva versione di conversione in legge, è consentito al contribuente di presentare la dichiarazione integrativa (a favore e a sfavore) entro i termini per l'accertamento, ossia:

- ⇒ entro i termini fissati dal comma 1 art. 43 DPR 600/1973 (se trattasi di dichiarazione redditi, IRAP e 770);
- ⇒ entro i termini fissati dal comma 1 art. 57 DPR 633/1972 (se trattasi di dichiarazione IVA).

NOVITÀ	
Quali dichiarazioni	Nuovi termini di presentazione
Integrativa (a favore e a sfavore): ⇒ Redditi; ⇒ IRAP; ⇒ 770; ⇒ IVA.	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del Modello dichiarativo che si va a correggere

Dunque: termini di presentazione più lunghi ed allineati.


VECCHI TERMINI	
Integrativa a favore	Integrativa a sfavore
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del Modello dichiarativo che si va a correggere

Di seguito una tabella di confronto tra vecchia e nuova disciplina.

Confronto			
Tipo di dichiarazione	Vecchi termini	Nuovi termini	Maggior tempo
Modello Unico/2017 (redditi 2016) a "favore"	Entro il 30/09/2018	Entro il 31 dicembre 2022	+ 4 anni
Modello Unico/2017 (redditi 2016) a "sfavore"	Entro il 31 dicembre 2021	Entro il 31 dicembre 2022	+ 1 anno

Cambiano anche le regole in merito all'utilizzo in compensazione del maggior credito (o minor debito) d'imposta che dovesse scaturire dall'integrativa "a favore".

Uso del credito

NUOVE REGOLE USO CREDITO (Integrativa a favore: Redditi, IRAP e 770)	
Regola generale	Eccezione
<p>Resta fermo che il maggior credito (o minor debito) può essere utilizzato in compensazione, sin da subito, per versamento di eventuali debiti d'imposta.</p>	<p>Se l'integrativa ha ad oggetto correzione di errori contabili di competenza e viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo:</p> <p>⇒ il maggior credito (o minore debito) che ne deriva può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.</p> <p> Esempio Modello Unico/2017 integrativo "a favore" presentato il 10/10/2018. In tal caso il maggior credito (o minor debito) potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a decorrere dal 2019.</p>



Nota bene

Resta in ogni caso ferma la possibilità di chiedere (in luogo dell'utilizzo in compensazione) a rimborso il maggior credito o minor debito derivante dall'integrativa.

Nuove regole anche per l'utilizzo del credito IVA che dovesse scaturire dall'integrativa "a favore".

NUOVE REGOLE USO CREDITO (Integrativa a favore IVA)	
Ipotesi	Regola
Dichiarazione integrativa IVA presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Il credito derivante dall'integrativa a favore può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione per pagare altri debiti d'imposta.
Dichiarazione integrativa IVA presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Il credito derivante dall'integrativa a favore può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Anche per l'integrativa IVA a favore, resta in ogni caso ferma la possibilità di chiedere (in luogo dell'utilizzo in compensazione) a rimborso il maggior credito o minor debito derivante dall'integrativa.



Nota bene

Altra novità

Altra novità introdotta è la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

Ciò si concretizza nel dire che in fase di contenzioso:

- ⇒ il contribuente, senza la necessità di dover presentare una dichiarazione integrativa a favore, potrà esibire tutta la documentazione necessaria da cui si evinca che egli abbia indicato in una dichiarazione precedentemente presentata un maggior imponibile o comunque un maggior debito o minor credito d'imposta.

Nel fissare le nuove regole il legislatore non pone alcun vincolo temporale, per cui ciò "potrebbe" far ritenere che le novità entrino in vigore sin da subito (ossia dal giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del decreto fiscale in commento), e, quindi, dal 2016 con possibilità di applicazione anche per gli anni passati.

Ciò, dunque sta significando che (salvo risoluzioni future che potrebbero smentire):

- ⇒ una dichiarazione integrativa (a favore o sfavore) relativa al periodo d'imposta 2015 (Modello Unico 2016) potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2021;
- ⇒ entro il 31 dicembre 2016 può presentarsi una dichiarazione integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d'imposta 2010 (Modello Unico/2011).

Nuovi termini applicabili (Integrativa)	
Ipotesi	Termine
Unico 2016 (anno 2015)	31/12/2021
Unico 2015 (anno 2014)	31/12/2020
Unico 2014 (anno 2013)	31/12/2019
Unico 2013 (anno 2012)	31/12/2018
Unico 2012 (anno 2011)	31/12/2017
Unico 2011 (anno 2010)	31/12/2016

- Decreto Legge n. 193/2016;
- Comma 1 art. 43 DPR 600/1973;
- Comma 1 art. 57 DPR 633/1973.

- Riproduzione riservata -